

STATUTO "EndoReset"



ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017, e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "EndoReset ODV" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Gela (CL), via dello Zenzero n.5.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Caltanissetta, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.



ART. 6 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati/e sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione promuove e realizza attività finalizzate alla conoscenza, prevenzione e supporto in relazione all'endometriosi, attraverso un approccio integrato basato su informazione, sensibilizzazione, ricerca e sostegno delle persone.

A tal fine l'associazione svolge le seguenti attività:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Attività di educazione, istruzione e formazione professionale, in conformità alla normativa vigente, nonché promozione di iniziative culturali di interesse sociale con finalità educative, ai sensi dell'art. 5, lett. d) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.
- c) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) Promuovere la conoscenza dell'endometriosi attraverso attività di informazione, campagne e iniziative di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, rivolte alla cittadinanza, ai pazienti e ai professionisti sanitari.
- g) Organizzare eventi, convegni, seminari, corsi, iniziative culturali, sociali e formative finalizzati a diffusione di informazioni corrette e aggiornate sulla patologia.
- h) realizzare e diffondere materiali informativi, anche in formato digitale e multimediale (opuscoli, pubblicazioni, contenuti online), destinati a pazienti, professionisti sanitari e cittadinanza;
- i) organizzazione e gestione di iniziative culturali, artistiche e ricreative di rilevanza sociale, comprese attività – anche di carattere editoriale – volte alla promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, lett. i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- j) Promuovere iniziative di solidarietà volte ad accrescere la conoscenza dell'endometriosi.
- k) Sostenere e supportare le donne affette da endometriosi, favorendo ascolto, orientamento e accompagnamento nei percorsi di cura, attivando gruppi di aiuto, reti di solidarietà,

attività di mutuo sostegno e momenti di confronto dedicati alle donne affette da endometriosi e ai loro familiari, con il coinvolgimento di professionisti esperti.

- 
- l) Tutelare i diritti delle donne affette da endometriosi, anche mediante iniziative di advocacy e dialogo con le istituzioni.
 - m) favorire attività di ricerca, analisi e approfondimento sui bisogni informativi e sulle problematiche legate alla paziente
 - n) promuovere iniziative di accoglienza, supporto e solidarietà nei confronti di persone ricoverate e delle loro famiglie, anche in collaborazione con strutture sanitarie;
 - o) Sviluppare e sostenere collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni, professionisti sanitari e istituzioni per rafforzare servizi di assistenza e sostegno e per migliorare la qualità della vita delle persone affette.
 - p) Favorire la prevenzione e la diagnosi precoce, anche tramite iniziative educative rivolte alla cittadinanza e alle scuole.
 - q) Promuovere attività di studio, ricerca scientifica e approfondimento sulla patologia, anche attraverso collaborazioni con enti, istituti di ricerca e professionisti del settore;
 - r) Attività di ricerca scientifica finalizzata al perseguimento di interessi socialmente rilevanti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, lett. h) del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
 - s) promuovere attività di raccolta fondi, donazioni e altre forme di sostegno economico utili al perseguimento degli scopi associativi;
 - t) porre in essere tutte le ulteriori iniziative e attività connesse o complementari a quelle sopra indicate, compiendo, nel rispetto della normativa vigente, ogni atto o operazione ritenuta utile o necessaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.



Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.



ART. 7 – Soci, ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

L'associazione è composta da:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari

ART. 8 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente
- Vicepresidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.10 - Comitato Tecnico-Scientifico

L'Associazione può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, un **Comitato Tecnico-Scientifico**, quale **organo consultivo** dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da professionisti, esperti o figure qualificate nelle materie attinenti agli scopi e alle attività dell'Associazione, nominati dal **Consiglio Direttivo**.

Il Comitato svolge funzioni esclusivamente **consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico, divulgativo, informativo e formativo**, senza poteri **deliberativi, amministrativi, gestionali o di rappresentanza** dell'Associazione.

In particolare, il Comitato Tecnico-Scientifico può:

- a) esprimere pareri su tematiche tecnico-scientifiche attinenti alle finalità associative;
- b) fornire supporto nella valutazione dei contenuti divulgativi, informativi e scientifici elaborati dall'Associazione;
- c) formulare proposte e suggerimenti utili al perseguimento degli scopi statuari;
- d) collaborare, su richiesta del Consiglio Direttivo, ad attività di studio, approfondimento, formazione e divulgazione.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico possono partecipare, **su invito del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea**, alle relative riunioni, **senza diritto di voto**, al solo fine di fornire pareri e contributi di carattere tecnico-scientifico.

La composizione, la durata, le modalità di funzionamento, nonché la nomina, conferma o revoca dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, sono stabilite dal **Consiglio Direttivo**.

La carica di componente del Comitato Tecnico-Scientifico è **gratuita**, salvo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 delega (*fino ad un massimo di tre deleghe*). È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - Organo di Amministrazione o Consiglio direttivo

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- approva l'eventuale regolamento interno e ne dispone eventuali modifiche;
- gestisce tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservate all'Assemblea dei soci.
- ha la facoltà di nominare referenti territoriali volontari per lo sviluppo e per il coordinamento delle attività associative sul territorio. Tali figure operano sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo e non hanno poteri decisionali né diritto di voto.

L'organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti che va da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, per la durata di anni 10 e sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. Rappresenta l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- definisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina i lavori del Consiglio Direttivo, assicurando la gestione e l'indirizzo delle attività dell'Associazione per tutte le questioni rientranti nell'ordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- sovrintende all'attività associativa e all'ordinaria amministrazione;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e da altri enti o istituzioni pubbliche, anche destinati al finanziamento di specifici progetti coerenti con le finalità statutarie;
- finanziamenti e contributi provenienti dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- proventi derivanti da servizi svolti in regime di convenzione;
- entrate generate dalla fornitura di beni e servizi, sia agli associati sia a terzi, anche mediante attività di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- donazioni e liberalità da parte degli associati o di soggetti terzi;
- ricavi derivanti da iniziative promozionali e attività di autofinanziamento (quali, ad esempio, eventi, raccolte fondi o sottoscrizioni anche a premi).



ART. 18 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 - Volontari

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

I volontari sono persone che, per libera scelta, mettono a disposizione dell'Associazione il proprio tempo e le proprie competenze, svolgendo attività a favore della collettività e del bene comune.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per finalità solidaristiche.



L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei volontari.

Per tale attività non è prevista alcuna forma di compenso, nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari possono essere riconosciuti esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi forfetari.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, sia subordinato sia autonomo, nonché con ogni altra forma di collaborazione retribuita con l'Associazione.

L'attività di volontariato può essere svolta sia dai soci sia da soggetti non associati.

L'associazione tiene il registro dei volontari.

ART.24 – Sostenitori

Sono sostenitori tutti coloro i quali, persone fisiche o soggetti collettivi profit e no profit, aiutano economicamente l'Associazione con donazioni in denaro, beni o servizi.

ART. 24 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

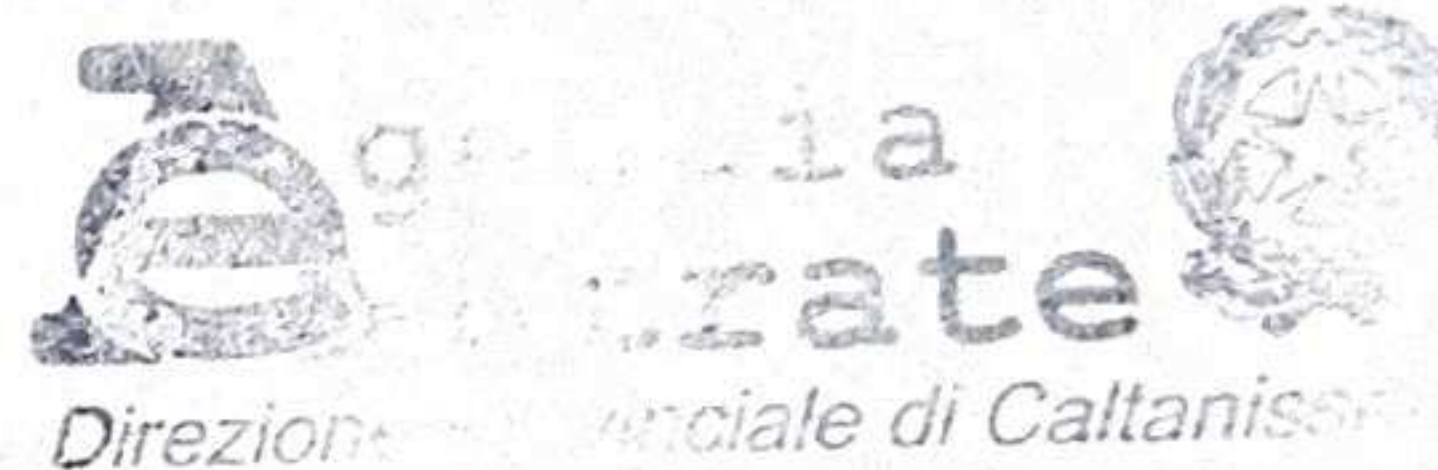
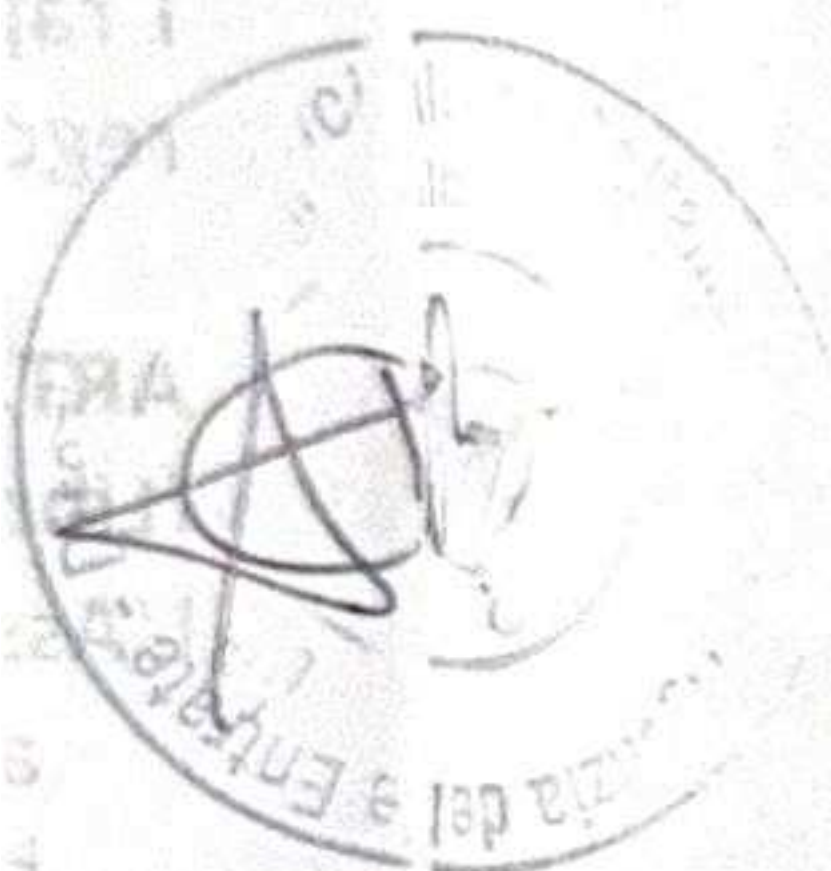
Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Antonio Antonio Puma

Il Presidente

Roberto Lomonte



Direzione Provinciale di Caltanissetta

Ufficio Territoriale di Gela

Reg.to al N° 53 Serie 3 del 13 APR 2026

Esatte €.



Firma in delega del Direttore Provinciale
Salvatore Di Natali